

TI_GERICHTE INC.1995.115 vom 25. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.1995.115

FR: TI_GERICHTE INC.1995.115 du 25 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE INC.1995.115 del 25 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115

Sentenza o decisione senza scheda

N. 1.1995.15 L

Lugano, 25 ottobre 2001 IL GIUDICE

DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO _____ sedente per statuire sul reclamo presentato 12/15 ottobre 2001 da _____ (patrocinato dall'avv. _____) contro la decisione 1. ottobre 2001 del Procuratore pubblico avv. _____ di consegna all'Amministrazione del fallimento _____ della pistola sequestrata al reclamante; preso atto della comunicazione 24 ottobre 2001 del magistrato inquirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la riezione in ordine; constatato in effetti che: - la decisione impugnata, datata 1. ottobre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al reclamante, per raccomandata da Bellinzona con il numero di impostazione _____; - accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di _____, danno quell'invio siccome ritirato il 2 ottobre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP); - il 3 ottobre 2001 _____ ha qui inoltrato un " ricorso a titolo cautelativo ", adducendo sua assenza all'estero sino al successivo 9 ottobre 2001, ma senza veruna motivazione sul merito del gravame: il giorno successivo questo giudice ha comunicato al reclamante l'impossibilità di legge di prorogare il termine ricorsuale (art. 19 cpv. 1 e 281 cpv. 1 CPP), attirando l'attenzione sulla sua scadenza il 12 ottobre 2001, venerdì (nella prudenziale presunzione di ricevimento della decisione impugnata il 2 ottobre 2001, poi appunto così avveratasi); - il reclamo motivato porta la data del 12 ottobre 2001, corrispondente al decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta tre giorni dopo e cioè il 15 ottobre 2001 (numero di impostazione _____), quindi tardivamente; per cui in diritto: - non può che conseguire decisione di irricevibilità dell'impugnativa, ribadita l'assenza di motivazione dell'atto primitivo del 2 ottobre 2001 e la tardività di quello del 12 ottobre 2001, con carico di spese giudiziarie (art. 39 cpv. 1 TG), rimanendo riservato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, trattandosi di materia attinente a sequestro (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni

dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. _____, per sé e per il reclamante; -
Procuratore pubblico avv. _____. giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.